

TRATTAMENTO DEI DATI IN AMBITO SANITARIO: LE PRECISAZIONI DEL GARANTE!



Recentemente, sulla base della premessa per cui il trattamento delle categorie particolari di dati può avvenire solo in caso di: interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri; interesse pubblico nel settore della sanità pubblica; finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali (finalità di cura), **il Garante per la Protezione dei Dati Personali è intervenuto fornendo interessanti chiarimenti riguardo il trattamento dei dati in ambito sanitario.**

Nell'intervento **vengono toccati e specificati i seguenti aspetti:**

1. Non è previsto il consenso al trattamento dei dati da parte dell'interessato se:

- **Il trattamento risulta essenziale al raggiungimento di una o più finalità predisposta per la cura della salute;**
- **Il trattamento è realizzato da un professionista sanitario tenuto al segreto professionale, o da altra persona anch'essa tenuta alla riservatezza.**

Al contrario, il **consenso al trattamento dei dati dovrà essere richiesto** per: la consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico, consegna del referto online, utilizzo app mediche, fidelizzazione della clientela, finalità promozionali o commerciali, finalità elettorali.

2. I **tempi di conservazione** delle categorie particolari di dati in ambito sanitario, se non determinati da specifiche norme, sono definiti dal Titolare rispetto alla finalità del trattamento. Si ricorda che i tempi di conservazione dovranno essere specificati nelle informative.

3. L'**informativa** deve essere: **concisa, trasparente, intellegibile, facilmente accessibile e scritta in modo semplice e chiaro.**



N.B

4. Il trattamento realizzato da **case di cura, residenze sanitarie assistenziali (RSA) e ospedali privati** rientra nel concetto di **“larga scala”** per il quale è **previsto obbligatoriamente la nomina del DPO (o RPD, Responsabile Protezione Dati)** art. 39 del GDPR. La nomina del RPD costituisce una misura destinata a facilitare l’osservanza della disciplina per la protezione dei dati.



N.B

5. Il **Registro delle attività del Trattamento** è uno strumento fondamentale per la gestione dei trattamenti e per l’individuazione di quelli maggiormente a rischio. **L’obbligo di questo registro sussiste anche in ambito sanitario** e perciò sono tenuti ad averlo e gestirlo anche: *professionisti sanitari che agiscano in libera professione, i medici di medicina generale/pediatri di libera scelta, ospedali privati, le case di cura, le RSA e le aziende sanitarie appartenenti al SSN, le farmacie, le parafarmacie e le aziende ortopediche.*

L’intervento del Garante, dunque, ha chiarito quelle ipotesi interpretative sino ad oggi presenti per quelle organizzazioni che quotidianamente trattano categorie particolari di dati in ambito sanitario.

Infine, a tutte le imprese, ricordiamo che a partire dal mese di maggio il Garante darà il via ai controlli, da parte degli enti preposti, sull’adeguamento al REG 679/2016. A tal proposito si sono riscontrati alcuni aspetti maggiormente oggetto di controllo tra cui rientrano: la presenza del DPO (ove applicabile), l’aggiornamento del Registro del trattamento, le lettere di nomina ai responsabili e incaricati e la valutazione dei rischi.